

LE IDEE DEGLI ALTRI

MAURO RONCO

Recensione a “Manuale di procedura penale europea”, Milano, 2014, a cura di ROBERTO E. KOSTORIS

SOMMARIO: 1. I recenti sviluppi della procedura penale europea. - 2. Le fonti di diritto processuale penale europeo. - 3. I diritti fondamentali in Europa. - 4. La cooperazione giudiziaria in materia penale. - 5. Mutuo riconoscimento, armonizzazione delle legislazioni nazionali e cooperazione intergovernativa. - 6. Conclusioni.

1. I recenti sviluppi della procedura penale europea.

Il Manuale di procedura penale europea a cura del prof. Roberto E. Kostoris, Professore ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Padova, è la prima opera italiana dedicata allo studio della procedura penale europea. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con il definitivo e integrale inserimento dello “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” nel diritto dell'Unione Europea, ha rappresentato lo spunto per la predisposizione del Manuale, nella consapevolezza che il diritto processuale penale interno si troverà «a interagire sempre più strettamente con il diritto dell'Unione» e che ciò imporrà ai giuristi di «acquisire velocemente nuove conoscenze, utilizzare nuovi paradigmi, familiarizzare con un mondo che gli era sin qui rimasto largamente estraneo», come scrive il Curatore nella Sua Prefazione.

L'Opera intende, pertanto, soddisfare esigenze didattiche, ma anche e soprattutto costituire per gli studiosi della procedura penale e gli operatori del diritto un ragionato supporto ricostruttivo delle complesse realtà sovranazionali - l'Unione Europea e il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - che incidono in maniera sempre più penetrante sul diritto processuale penale.

Il Manuale è articolato in tre parti. Alla prima, dedicata alle fonti, segue la trattazione degli strumenti di tutela e del contenuto dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, infine, l'esame dei soggetti e delle forme della cooperazione giudiziaria in materia penale.

2. Le fonti di diritto processuale penale europeo.

La prima parte del Manuale, interamente scritta dal prof. Roberto Kostoris, è dedicata alle fonti europee di diritto processuale penale: gli atti normativi e la

giurisprudenza dell'Unione europea, da un lato, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della sua Corte, dall'altro.

Nella prima sezione è esaminato il sistema dell'Unione europea, sotto i molteplici profili dell'evoluzione delle istituzioni comunitarie ed europee, del riparto di competenze tra Stati membri e Unione e tra organi dell'Unione stessa, delle procedure decisionali, degli atti normativi e della tutela giurisdizionale. L'analisi è condotta con particolare attenzione alle innovazioni apportate alla materia dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il Trattato, composto da due corpi legislativi (il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Europa), costituisce un complesso normativo unitario, che ha ridisegnato l'impalcatura dell'Unione delineata a Maastricht, mediante l'abolizione della struttura a Pilastri, la fusione dell'Unione e della Comunità europea in un unico soggetto (l'Unione europea), l'estensione del metodo comunitario (prima della riforma proprio del c.d. Primo Pilastro) a tutte le materie di competenza dell'Unione europea. Dalla costruzione di tale sistema è derivata una delle innovazioni più significative apportate dal nuovo Trattato: la riconduzione delle materie dell'*ex* Terzo Pilastro nel diritto dell'Unione europea.

L'Autore evidenzia in proposito come lo «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia» rappresenti l'area investita con Lisbona dai più forti mutamenti. La cooperazione giudiziaria, da meri rapporti intergovernativi, gestiti attraverso i canali diplomatici, è divenuta uno strumento di collaborazione diretta tra le autorità giudiziarie; l'armonizzazione delle legislazioni nazionali ha trovato una esplicita base legale nell'art. 82 TFUE (a cui si affianca per il diritto penale sostanziale l'art. 83 TFUE), il quale prevede che, quando ciò serva per facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e la cooperazione giudiziaria e di polizia, possano essere varate in sede di Unione norme minime comuni, che dovranno tener conto delle differenti tradizioni giuridiche degli Stati membri, su profili di garanzia del processo penale, dalla disciplina delle prove ai diritti della persona nella procedura penale, ai diritti delle vittime, fino ad ogni altro aspetto processuale che possa essere ritenuto rilevante. La controversa disposizione è interpretata dall'Autore in senso ampio, come attributiva di una competenza all'Unione europea, concorrente con quella degli Stati membri, di legiferare in materia penale e processuale penale, impositiva ai singoli Stati dei vincoli fissati dall'Unione nell'esercizio dei suoi poteri (art. 2.2 TFUE).

La riconduzione della materia penale nelle competenze comunitarie rende, pertanto, imprescindibile lo studio del quadro istituzionale dell'Unione post Lisbona, dei rapporti di competenze tra Unione e Stati membri e, infine, del-

le procedure di formazione delle norme di diritto dell'Unione europea.

Un'attenzione particolare è poi riservata alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e al ruolo cruciale da essa assunto nella costruzione del diritto comunitario ed europeo, ai rapporti tra Corte europea e giudici nazionali e ai differenti tipi di ricorso attraverso cui può essere adita la Corte.

Nella parte conclusiva della prima sezione è affrontato il tema dei rapporti tra diritto dell'Unione e ordinamento interno, sia in relazione all'efficacia diretta verticale del diritto europeo nei confronti dello Stato, con disapplicazione della norma interna incompatibile, sia in relazione all'efficacia indiretta del diritto europeo ed all'obbligo di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme al diritto dell'Unione.

La seconda sezione è dedicata al sistema CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In assenza di una adesione dell'Unione europea alla Convenzione (pur prevista dal Trattato di Lisbona), il tema è affrontato prevalentemente con riferimento ai rapporti tra l'ordinamento interno e il sistema convenzionale, con particolare riguardo ai profili, centrali nell'odierno diritto processuale penale, dell'attuazione da parte dello Stato dell'obbligo di dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte europea e della introduzione di strumenti che, oltre ad assicurare un'equa soddisfazione alla parte lesa, consentano il riesame del caso e la riapertura del processo conclusosi con sentenza passata in giudicato.

L'ultimo paragrafo, denso di implicazioni per la futura incidenza del sistema CEDU negli ordinamenti interni, è dedicato alle violazioni dei diritti convenzionali che hanno origine in problemi strutturali di un sistema nazionale e alla procedura delle "sentenze pilota", ideata in via giurisprudenziale e ora dotata di una specifica base normativa nell'art. 61 delle Regole di procedura della Corte.

3. I diritti fondamentali in Europa.

La seconda parte dell'Opera affronta la materia del processo penale sotto il particolare profilo delle forme di tutela e del contenuto dei diritti fondamentali, sulla premessa che la protezione di tali diritti ha costituito, insieme all'internazionalizzazione della regolamentazione dell'economia, il fattore centrale nello sviluppo delle fonti europee. Si osserva, infatti, che dietro a questi due temi centrali vi sono i due grandi sistemi giuridici che hanno coabitato sul continente europeo: «La CEDU, nata con il preciso fine istituzionale di garantire l'osservanza dei diritti fondamentali da parte degli Stati al loro interno - opera che ha avuto uno dei suoi fulcri proprio nel processo penale - e l'Unione europea, aggregatasi all'inizio intorno alla disciplina internazio-

nale dei mercati, ma che poi ha gradualmente utilizzato il diritto e il processo penale come strumenti di tutela di quella disciplina e i diritti fondamentali come limite e fondamento della sua attività».

Il Prof. Roberto Kostoris affronta nel primo capitolo il tema della tutela multilivello dei diritti fondamentali, che, nell'assetto post Lisbona, si articola: a) negli ordinamenti nazionali e nelle Costituzioni nazionali; b) nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo; c) nella normativa primaria dell'Unione europea (Trattati e Carta di Nizza); d) nella produzione normativa secondaria dell'Unione (art. 82.2 b TFUE); e) nelle disposizioni dei trattati internazionali. A ciò va poi aggiunto l'apporto fondamentale della giurisprudenza sovranazionale e nazionale.

Particolarmente interessante, per i futuri sviluppi della materia, è l'esame delle interferenze tra l'Unione europea e il sistema della Convenzione nella tutela dei diritti fondamentali, caratterizzato per decenni dalla doppia giurisdizione della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, rivendicanti entrambe il proprio sindacato sulla violazione dei diritti umani riconosciuti dalla CEDU nelle materie di competenza comunitaria, con il rischio di interferenze e interpretazioni divergenti della medesima materia. Chiaramente delineata è la svolta nei rapporti tra le due Corti determinata dalla sentenza della Corte europea *Bosphorus c. Irlanda* del 30.6.2005, che, con una precisa scelta politica, volta a non intralciare il percorso di integrazione europea e a non interferire nelle materie di competenza comunitaria, ha elaborato la "teoria dell'equivalenza", in forza della quale, se l'organizzazione internazionale accorda ai diritti fondamentali una protezione sostanziale e processuale almeno equivalente a quella offerta dalla CEDU, la Corte europea è esentata dall'esercitare il suo sindacato. Le prospettive future nei rapporti tra i due sistemi europei sono analizzate in relazione al tema della futura adesione dell'Unione alla CEDU, espressamente prevista all'art. 6.2 TUE e resa possibile dalla modifica dell'art. 59 CEDU.

Accanto allo sviluppo pretorio dei diritti fondamentali ed in attesa dei possibili sviluppi derivanti dall'adesione dell'Unione europea alla CEDU, i diritti fondamentali hanno trovato nuovi strumenti di tutela in forza della previsione dell'art. 82.2 TFUE sulla possibilità di armonizzazione delle legislazioni processuali penali nazionali in tema di "ammissibilità reciproca delle prove", "diritti della persona nella procedura penale", "diritti delle vittime della criminalità" e ogni altro aspetto processuale che possa essere ritenuto rilevante. In forza di tale previsione sono state elaborate le prime direttive sui diritti processuali di indagati e imputati e sulla tutela delle vittime.

L'esame di tali atti normativi mostra l'aggiornamento e l'attenzione

dell'Opera alle più recenti applicazioni dei principi fissati con il Trattato di Lisbona. Il riferimento è, in tema di diritti processuali fondamentali, alle direttive: n. 2010/64/UE del 20.10.2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; n. 2012/13/UE del 22.5.2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; n. 2013/48/UE sul diritto al difensore e il diritto di comunicare con terze persone dopo l'arresto, approvata il 22.10.2013. In tema di rafforzamento dei diritti e di tutela alle vittime, alla direttiva n. 2012/29/UE contenente norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La parte finale del capitolo è dedicata alle dinamiche nella tutela dei diritti che si articolano tra corti nazionali e sovranazionali.

Il secondo capitolo della seconda parte del Manuale, elaborato da Antonio Balsamo, Presidente della Corte di Assise di Caltanissetta, è dedicato al contenuto dei diritti fondamentali. Il tema è trattato per "tipologie" di diritti e, per ciascuno di essi, è accuratamente segnalata l'origine (convenzionale, europea, giurisprudenziale) e gli orientamenti interpretativi, talora assai difforni tra loro.

L'indagine prende le mosse dalle garanzie generali di equità del processo, fissate all'art. 6.1 CEDU, nonché all'art. 47 della Carta di Nizza, da cui discendono i diritti in materia di: a) tutela giurisdizionale; b) indipendenza, imparzialità e precostituzione del giudice; c) pubblicità del processo; d) durata ragionevole del processo; e) contraddittorio e uguaglianza delle armi tra le parti; f) prova; g) operazioni sotto copertura; h) motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; i) doppio grado di giudizio; j) certezza nell'interpretazione del diritto; k) equità e valutazione "globale" del processo. A ciò segue la disamina dei diritti specificamente attribuiti all'accusato, fissati agli artt. 6.2 e 6.3 CEDU, nonché all'art. 48 della Carta di Nizza, o elaborati dalla giurisprudenza anche in relazione all'art. 6.1 CEDU: a) la presunzione di innocenza; b) il diritto di non autoincriminarsi (elaborato per via giurisprudenziale); c) il diritto all'informazione sull'accusa; d) il diritto di usufruire di tempi e facilitazioni adeguati per la preparazione della difesa, il diritto all'autodifesa, all'assistenza difensiva e al patrocinio gratuito; e) il diritto all'esame dei testimoni; f) il diritto all'interpretazione e alla traduzione; g) il diritto di partecipare al processo penale (elaborato per via giurisprudenziale).

Tra le ulteriori garanzie che coinvolgono il processo penale assumono una rilevanza primaria quelle connesse al "diritto alla libertà e alla sicurezza", sancito all'art. 5 CEDU e all'art. 6 della Carta di Nizza, nonché alla tutela della dignità umana e al divieto di trattamenti inumani o degradanti, cui è strettamente collegato il divieto di tortura di cui all'art. 3 CEDU e 4 della Carta di

Nizza.

L'elaborazione della Corte europea in relazione alla disciplina delle intercettazioni e ai suoi rapporti con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, fissato all'art. 8 CEDU e 7 della Carta di Nizza, costituisce un ulteriore tema di indagine, con l'estrapolazione dalle pronunce giurisprudenziali di una serie di garanzie minime che la normativa interna deve apprestare per evitare abusi di potere.

L'ultimo catalogo di diritti esaminati concerne la posizione della vittima. L'attenzione dell'Autore si incentra sulla "tabella di marcia" per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime nei procedimenti penali, approvata con la Risoluzione del 10.6.2011 del Consiglio d'Europa e sulla prima direttiva varata in adempimento al programma elaborato, la già citata direttiva 2012/29/UE contenente norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Tale atto normativo, di carattere generale, è stato preceduto da altre misure volte a proteggere le vittime di specifiche forme di criminalità, quali la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori (direttive 2011/36/UE e 2011/92/UE), oltre che dalla direttiva 2011/92/UE sull'ordine di protezione europeo (o.e.p), con cui si è inteso assicurare che la protezione che una persona gode in uno Stato membro venga mantenuta anche quando essa si trasferisca in altro Stato membro.

4. La cooperazione giudiziaria in materia penale.

La terza parte dell'Opera, divisa in tre capitoli, è dedicata ai soggetti e alle forme della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Il primo capitolo, scritto da Anne Weyembergh, Professore presso l'Istituto di Studi europei nella Libera Università di Bruxelles e Coordinatrice dell'ECLAN, è dedicato alla storia della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ripercorsa attraverso la suddivisione in cinque grandi tappe: 1) Le origini della cooperazione nel settore penale e di polizia, contrassegnate dalla costituzione del "gruppo Trevi" nel 1975 dal progetto francese di creazione di uno "Spazio giudiziario penale europeo", fino al rilancio del percorso di integrazione europea deciso nella riunione dei capi di Stato e di Governo degli Stati membri a Fontainebleau nel 1984, che avrebbe portato alla redazione del Libro bianco della Commissione europea nel 1985 e all'adozione dell'Atto unico europeo del 1986. 2) L'accordo di Schengen del 1985 e la sua convenzione di applicazione del 1990. 3) Il Trattato di Maastricht del 1992. 4) Il Trattato di Amsterdam del 1997, cui ha fatto seguito il Trattato di Nizza del 2001, le conclusioni di Tampere del 1999 e il programma dell'Aja del 2004. 5) Il Trattato di Lisbona del 2007.

L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stata accompagnata dall'elaborazione del programma quinquennale adottato dal Consiglio europeo di Stoccolma nel dicembre 2009. A partire da tale data, l'attività normativa dell'Unione in materia penale si è concentrata sul riavvicinamento delle legislazioni nazionali, sia nel campo del diritto penale sostanziale sia di quello processuale. Da ultimo, l'Autrice ricorda la proposta di regolamento sull'istituzione di una Procura europea del 17.7.2013 e la contestuale proposta di regolamento per la trasformazione di Eurojust in Agenzia dell'Unione per la cooperazione giudiziaria penale.

Il secondo capitolo, a cura di Gaetano De Amicis, Consigliere della Corte di Cassazione, passa in rassegna i soggetti della cooperazione penale giudiziaria e di polizia nello Spazio europeo, sulla premessa che al suo interno operano due generi di attori: le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri e gli organismi centrali dell'Unione.

Nel settore della cooperazione amministrativa svolge un'importante funzione di collaborazione e stimolo per le autorità giudiziarie nazionali, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), istituito nel 1999, la cui attività è stata di recente disciplinata con il regolamento n. 883/2013 dell'11 settembre 2013. L'Ufficio svolge indagini amministrative in tema di frode, corruzione e attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, si pone quale interlocutore diretto delle autorità giudiziarie e di polizia nazionali e svolge funzioni extrainvestigative in tema di lotta contro la frode.

La cooperazione nel settore di polizia è, invece, affidata all'Ufficio europeo di Polizia (Europol), che ha il compito di raccogliere, scambiare e analizzare le informazioni sulle forme di criminalità transfrontaliera che coinvolgono più Stati membri. L'Ufficio, istituito nel 1995, è stato trasformato con decisione 2009/371, a decorrere dal 1 gennaio 2010, in un'Agenzia dell'Unione europea dotata di personalità giuridica. La medesima decisione ha previsto che Europol possa instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e della Comunità europea, nonché con Paesi terzi e organizzazioni internazionali, compresa l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

La cooperazione giudiziaria europea è, invece, realizzata attraverso forme variamente strutturate di coordinamento investigativo. Tra esse l'Autore ricorda la figura del Magistrato di collegamento, attivo sulla base di accordi tra due o più Stati, e la Rete giudiziaria europea, la quale invece rappresenta una struttura istituzionale, creata nel 1998, ramificata ed estesa alle varie realtà territoriali dei singoli Stati membri, a cui si aggiunge l'istituzione nel 2002 di Eurojust, struttura volta a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati mem-

bri attraverso la realizzazione di un coordinamento delle attività di indagine e delle azioni penali condotte nell'ambito degli Stati membri su un livello strutturale, organizzativo ed operativo assai più elevato rispetto alle precedenti esperienze della seconda metà degli anni Novanta.

Interessante è la parte conclusiva del capitolo dedicata alle nuove prospettive dischiuse dal Trattato di Lisbona. Da un lato, l'art. 85.1 TFUE prevede la possibilità di conferire ad Eurojust rilevanti poteri di avvio di indagini penali e di risoluzione di conflitti di competenza, lasciando intravedere così la possibilità di individuare poteri autonomi dell'organismo che da mero facilitatore della cooperazione tra Stati potrebbe trasformarsi in organo che esercita l'azione penale. Dall'altro lato, l'art. 86 TFUE prevede che «per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione» possa essere istituita «una Procura europea a partire da Eurojust», introducendo così un'espressa base giuridica per l'istituzione del Pubblico Ministero europeo, demandando la disciplina della struttura e dei poteri a futuri regolamenti e con la precisazione che la fase del giudizio si dovrà svolgere presso le competenti autorità nazionali. In questo senso, si colloca la proposta di regolamento per l'istituzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero europeo, varata dalla Commissione il 17 luglio 2013.

Delineata la fisionomia degli organismi europei della cooperazione penale, il terzo e ultimo capitolo, sempre scritto da Gaetano De Amicis, è dedicato alle forme e agli strumenti attraverso i quali la cooperazione si realizza.

Gli strumenti della cooperazione di polizia, rafforzati dal Trattato di Lisbona (art. 87 TFUE), sono singolarmente esaminati nelle loro modalità operative, volte a sviluppare strategie differenziate per il controllo degli spostamenti criminali da uno Stato membro all'altro. Vengono così in rilievo le attività di osservazione e inseguimento transfrontalieri; il distacco di funzionari di collegamento presso i servizi di polizia di altro Stato membro, in forza di accordi bilaterali; lo scambio di informazioni, rafforzato dal Trattato di Prum del 2005; il sistema informazione Schengen (S.I.S. e S.I.S. II) e la divisione S.I.R.E.N.E.; la cooperazione doganale nella c.d. Convenzione di Napoli II e le Unità di informazioni finanziarie.

Quanto alla cooperazione giudiziaria, l'aspetto certamente più significativo è costituito dal raccordo e dal coordinamento delle attività investigative tra autorità giudiziarie. Tra esse vengono in considerazione: la trasmissione spontanea di informazioni; la costituzione di squadre investigative comuni; le consegne sorvegliate e le operazioni sotto copertura.

5. Mutuo riconoscimento, armonizzazione delle legislazioni nazionali e cooperazione intergovernativa.

La quarta e ultima parte dell'Opera è dedicata all'esame dei molteplici strumenti di mutuo riconoscimento e di armonizzazione, nonché dei tradizionali modelli di cooperazione intergovernativa.

Il primo capitolo, scritto da John R. Spencer, QC, LL.D., Professore nell'Università di Cambridge, è dedicato al principio del mutuo riconoscimento, definito la "pietra angolare" della cooperazione giudiziaria. Il principio ha trovato definitivo accoglimento nel Trattato di Lisbona, il cui art. 82.1 TFUE esordisce con l'affermazione secondo cui «la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie». Il principio è esaminato nei suoi rapporti con la libertà di circolazione delle persone, dei servizi e delle merci, che ha condotto allo sviluppo dell'ulteriore nozione della "libera circolazione delle decisioni giudiziarie" e con le prospettive di armonizzazione delle legislazioni nazionali, anche alla luce dei principali atti legislativi di mutuo riconoscimento. L'ultimo paragrafo ricorda le critiche al principio sollevate in ambito penale da alcuni degli Stati membri.

Il secondo capitolo, di Marta Bargis, Professore ordinario di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", affronta il tema dei rapporti tra la cooperazione giudiziaria e le limitazioni della libertà personale, attraverso la disamina del mandato di arresto europeo, quale importante strumento di mutuo riconoscimento per gli Stati membri dell'Unione.

All'analisi delle linee portanti della decisione quadro sul mandato di arresto europeo, segue l'esame dell'interpretazione della suddetta decisione ad opera della Corte di Giustizia, la quale si è ormai più volte espressa sull'interpretazione di singole disposizioni del provvedimento.

L'Autrice procede poi ad analizzare i principali aspetti problematici di ordine costituzionale e procedurale emersi nei dieci anni di attuazione della decisione quadro, affrontando con particolare approfondimento il tema dell'attuazione dell'istituto nel sistema italiano con la l. 22 aprile 2005, n. 69 e la successiva elaborazione giurisprudenziale.

Il terzo capitolo, dedicato alla ricerca e formazione della prova, quale strumento di cooperazione giudiziaria, è scritto da Marcello Daniele, Professore associato confermato di Diritto processuale penale comparato nell'Università di Padova (Sezioni I, III, IV, V) ed Ersilia Calvanese, Magistrato di Cassazione con funzioni di Direttore generale del Contenzioso e dei Diritti umani presso il Ministero della Giustizia (Sezione II).

La I Sezione presenta i principi di riferimento generale della materia, che appare ancora oggi caratterizzata dalla disorganicità del quadro normativo e dalla eterogeneità degli strumenti di ricerca e formazione delle prove, tra i quali vengono in rilievo le rogatorie e il mandato europeo di ricerca della prova.

Le successive Sezioni del capitolo sono dedicate all'esame di alcune specifiche tipologie di cooperazione in materia penale, quali: 1) i provvedimenti di perquisizione e sequestro, considerati nella decisione quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI. 2) Le intercettazioni e le indagini informatiche, rispettivamente disciplinate nella Convenzione di assistenza giudiziaria del 2000 e nella Convenzione sulla criminalità informatica del 2001. 3) I prelievi e la trasmissione di dati genetici, regolati nel Trattato di Prüm sulla cooperazione transfrontaliera del 2005, il cui contenuto è stato recepito con la decisione 2008/615/GAI. L'ultima Sezione del capitolo è dedicata alla disciplina della formazione della prova dichiarativa, la quale è tutt'ora iscritta nell'ambito del principio della mutua assistenza, trovando il proprio strumento giuridico nella rogatoria.

Il quarto capitolo, scritto da Pier Paolo Paulesu, Professore straordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Padova, sede di Treviso, affronta il tema del *ne bis in idem* e dei conflitti di giurisdizione nello Spazio giudiziario europeo, sulla premessa che trattasi di tema nodale della giustizia penale europea.

Il principio del *ne bis in idem* è esaminato dall'Autore nel quadro del più ampio tema del mutuo riconoscimento. Il livello di estensione di tale garanzia nello spazio europeo è analizzato in relazione alla CEDU, alla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen, ma soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia UE. Quanto al tema dei conflitti di giurisdizione, l'Autore esamina la tipologia dei conflitti e le possibili soluzioni, anche con riferimento all'elaborazione di alcune proposte, quali il documento del "Gruppo di Friburgo" del 2003 e il Libro verde del 2005. La decisione quadro 2009/948/GAI è stata il primo atto normativo specificamente dedicato alla prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione in materia penale, il cui espresso obiettivo è di prevenire possibili violazioni del *ne bis in idem*. Altre forme di cooperazione giudiziaria specificamente considerate sono il trasferimento dei procedimenti penali e lo scambio di informazioni tra gli Stati in ordine alle sentenze definitive.

Il quinto capitolo, scritto sempre da Pier Paolo Paulesu, si occupa dei profili esecutivi della cooperazione giudiziaria, ovvero del tema dell'esecuzione della sentenza di condanna in uno Stato diverso da quello a cui appartiene il giudi-

ce che ha emesso la decisione, con particolare riferimento alla decisione quadro 2008/909/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (attuata nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 7 giugno 2010, n. 161).

Il sesto e ultimo capitolo, scritto da Ersilia Calvanese, è dedicato all'esecuzione delle decisioni di confisca, esaminata sia sotto il profilo delle misure di armonizzazione delle normative nazionali in materia (decisione quadro 205/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi del reato) sia sotto il profilo del mutuo riconoscimento degli ordini di confisca nel quadro della cooperazione giudiziaria.

6. Conclusioni.

Il Manuale di procedura penale europea costituisce un'opera assai preziosa per la comprensione e lo studio del vigente diritto processuale penale nazionale, il cui contenuto è sempre più inestricabilmente legato al diritto e alla giurisprudenza dell'Unione europea. L'Opera si segnala per l'attenzione agli aspetti innovativi e ai possibili futuri sviluppi della procedura penale europea, ma, al contempo, per l'equilibrio con cui tali innovazioni sono esaminate in rapporto al diritto nazionale, nella consapevolezza dei problemi circa il loro conveniente innesto nel diritto penale interno.

L'Opera propone la prima ricostruzione organica del diritto processuale penale europeo, superando pienamente le intrinseche difficoltà connesse allo studio di una materia, che non è composta da un insieme ordinato di norme, ma da singole regole in continuo divenire, talora contenute in atti normativi, sovente elaborate direttamente dalla giurisprudenza delle Corti europee, sempre da leggersi in rapporto al diritto penale, sostanziale e processuale, dei singoli Stati membri dell'Unione europea.

La chiarezza e sistematicità dell'impianto complessivo dell'Opera si riflette anche sul contenuto dei singoli capitoli, elaborati da autorevoli studiosi di diritto processuale penale europeo, caratterizzati dalla ricchezza dell'informazione, dalla completezza dell'aggiornamento e dalla profondità delle questioni affrontate.